

CITTA' DI MEDE



REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 43 del 22.07.2002.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) Finalità e disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2) Oggetto ed applicazione
- Art. 3) Definizioni
- Art. 4) Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5) Vigilanza
- Art. 6) Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 7) Comportamenti vietati
- Art. 8) Altre attività vietate
- Art. 9) Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10) Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità
- Art. 11) Rifiuti
- Art. 12) Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 13) Sgombero neve
- Art. 14) Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche
- Art. 15) Divieto di sosta di automezzi per il trasporto di cose, merci o persone
- Art. 16) Regolamentazione della sosta di automezzi per il trasporto di cose, merci o persone
- Art. 17) Divieto di getto di opuscoli o foglietti

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 18) Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 19) Tende su facciate di edifici
- Art. 20) Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 21) Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 22) Divieti
- Art. 23) Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Art. 24) Occupazioni con dehors
- Art. 25) Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 26) Occupazioni per esposizioni di merci
- Art. 27) Commercio in forma itinerante
- Art. 28) Disposizione per i commercianti su aree pubbliche o di uso pubblico ed esercenti mestieri di girovaghi
- Art. 29) Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE DI STABILI

- Art. 30) Disposizioni generali
- Art. 31) Lavoro notturno
- Art. 32) Spettacoli e trattenimenti
- Art. 33) Circoli privati
- Art. 34) Utilizzo campi da gioco
- Art. 35) Abitazioni private
- Art. 36) Strumenti musicali
- Art. 37) Suono delle campane
- Art. 38) Dispositivi acustici antirumore
- Art. 39) Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 40) Amministrazione degli stabili
- Art. 41) Carovane di nomadi e zingari
- Art. 42) Grida e schiamazzi

TITOLO V - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 43) Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili, impianti di g.p.l. per uso domestico. Criteri di sicurezza
- Art. 44) Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 45) Detenzione di combustibili in case di abitazione ed altri edifici
- Art. 46) Uso di fiamma libera – Accensione di falò
- Art. 47) Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 48) Strumenti da taglio
- Art. 49) Trasporto di acque gasate e di seltz
- Art. 50) Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- Art. 51) Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 52) Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 53) Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 54) Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 55) Disposizioni generali
- Art. 56) Tutela degli animali domestici
- Art. 57) Protezione della fauna selvatica
- Art. 58) Divieti specifici
- Art. 59) Animali molesti
- Art. 60) Mantenimento dei cani
- Art. 61) Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 62) Animali liberi

TITOLO VII - CORTEI E MANIFESTAZIONI

- Art. 63) Cortei e manifestazioni
- Art. 64) Processioni - Manifestazioni

TITOLO VIII - ESERCIZI COMMERCIALI

- Art. 65) Classificazione degli esercizi commerciali
- Art. 66) Requisiti per l'esercizio del commercio
- Art. 67) Pubblicità dei prezzi
- Art. 68) Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato
- Art. 69) I spezioni
- Art. 70) Sanzioni e revoche
- Art. 71) Sospensione, revoca e chiusura di attività commerciali

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 72) Entrata in vigore
- Art. 73) Disposizioni transitorie
- Art. 74) Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e disciplina della Polizia Urbana

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. L'efficacia del Regolamento di Polizia Urbana si estende a tutto il territorio comunale.
3. La Polizia urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
4. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 - Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica e privata;
 - d. protezione e tutela degli animali;
 - e. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;
 - e. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni ed autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a. personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti richiedente;
 - b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservare le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
 - c. con l'obbligo al concessionario di ripagare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
 - d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e. l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulli osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.
6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
7. E' vietato utilizzare lo stemma comunale e la denominazione di uffici e servizi comunali senza autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di

- specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende di Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
 3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
 4. Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini e locali dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, o strumenti che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le prescritte garanzie, sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzioni, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di cose a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.
 5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando del Corpo di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che ad una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il

Regolamento di Polizia Urbana

responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Mede – Corpo di Polizia Municipale – ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate e porte, di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul pubblico suolo volantini o simili;
 - h. sedersi e sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - k. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
2. Nelle fontane pubbliche è vietato:
 - a. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti, e simili;
 - b. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve

- tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b. utilizzare cortili, balconi e terrazzi come luogo di deposito relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento, e comunque in difformità con quanto previsto successivamente dal presente Regolamento;
 - f. stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché i cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle 09.30 del mattino, l'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza alcuna autorizzazione.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

9. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare e chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
10. I proprietari di animali domestici sono tenuti a fare in modo che le eventuali deiezioni, degli animali medesimi, su suolo pubblico o di uso pubblico vengano immediatamente rimosse dai proprietari stessi, con l'ausilio di apposita attrezzatura. L'attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni animali deve essere sempre in possesso di chi accompagna, su suolo pubblico o di uso pubblico l'animale.

Art. 10 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico, sui monumenti e strutture accessorie pertinenziali.
2. E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
4. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di svolgere attività dedita all'accattonaggio e a quant'altro finalizzato a turbare la corretta vita delle persone con condotte che non tengano conto della libertà e della quiete altrui.

Art. 11 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1, siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine preposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati preposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E' vietato introdurre cartoni e altri imballaggi similari nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le utenze commerciali, artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio devono depositarli negli appositi contenitori.

8. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati ed indicati con apposito cartello apposto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze di polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione su suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere opportunamente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno di fabbricati, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dell'Autorità Amministrativa.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.
5. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materiale di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 13 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati, non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 14 - Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche

1. E' proibito, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio e la pulizia di motocicli, autovetture, autocarri, corriere, carri e simili.
2. Sono altresì vietate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.
3. In caso di prolungata sosta su suolo pubblico di veicoli, qualora questi diventino indecorosi nonché ricettacoli di rifiuti vari, ne potrà essere disposta la rimozione onde consentire il lavaggio del suolo e l'eventuale disinfezione. Le spese sostenute saranno addebitate al proprietario del mezzo.

Art. 15 - Divieto di sosta di automezzi per il trasporto di cose, merci o persone

1. E' consentita la sosta di automezzi, autocarri, rimorchi, corriere, carri e simili nei luoghi pubblici o aperti al pubblico espressamente individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. In ogni altro luogo pubblico, o aperto al pubblico, tale sosta è vietata, fatto salva quella relativa al carico e scarico o, in via temporanea, quella espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Regolamentazione della sosta di automezzi per il trasporto di cose, merci o persone

1. Nelle apposite aree pubbliche, o aperte al pubblico, destinate alla sosta di automezzi, autocarri, rimorchi, corriere, carri e simili, può essere consentito il mantenimento dei mezzi in sosta con motore acceso limitatamente al tempo strettamente necessario per la messa in moto degli stessi o per la loro movimentazione.
2. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico dove non è consentita la sosta degli automezzi sopra elencati, è fatto divieto di tenere accesi i motori in caso di fermata.

Art. 17 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità Amministrativa che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 18 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del Servizio di Vigilanza, sentiti i competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne, agli stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 19 - Tende su facciate di edifici

1. Il sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate ovvero ove essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 20 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della città il divieto di sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 21 - Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e delle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino dal mese di novembre a febbraio e dalle ore 7 alle ore 9 nei restanti mesi.
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi, comunque, in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 22 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
 - b. condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d. guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h. fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
 - i. collocare nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzature con giochi destinati ai bambini o altro gioco che possa causare pericolo o molestia agli stessi;
 - j. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
 - k. fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

Art. 23 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendano sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado

Regolamento di Polizia Urbana

urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20 (venti).

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dalla data del contestato, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorità Amministrativa provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale all'Autorità Giudiziaria competente.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 24 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel regolamento comunale sui dehors. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 valgono anche quando sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato nel periodo stabilito dal Regolamento comunale su dehors. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare e interessato.

Art. 25 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 15 (quindici) e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 26 - Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0.70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali, nel rispetto del Regolamento d'Igiene.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo pubblico dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 27 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse di cui al Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche;
 - c. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti;
 - d. è vietato esercitare l'attività di che trattasi dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno seguente.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 28 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche o di uso pubblico, ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
2. Alle persone di cui sopra o ad altri è vietato accendere fuochi allo scopo di recuperare rame o altri metalli.
3. Il prodotto del lavaggio dei banchi ittici deve essere accuratamente rimosso, onde evitare che seccando al suolo oltre ad emanare odori sgradevoli attiri animali.

Art. 29 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed

Regolamento di Polizia Urbana

esercizi pubblici, nell'orario previsto all'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

4. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località.
5. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE DI STABILI

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'Ufficio Ambiente comunale o l'Agenzia regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici comunali o dell'Agenzia Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. In ogni caso nella vicinanza di ospedali, di scuole, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Art. 31 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 07.00 ovvero le ore 08.00 delle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dalle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 32 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli e trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00.

Regolamento di Polizia Urbana

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente comunale previo parere scritto dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.).

Art. 33 - Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00;
 - b. devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 34 - Utilizzo campi da gioco

1. E' vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22.00 e le ore 08.00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 durante tutto l'anno eccetto nei mesi di giugno, luglio ed agosto in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13.00 e le ore 16.00.

Art. 35 - Abitazioni private

1. E' proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22.00 e le ore 07.00, ovvero le ore 08.00 delle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie o disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00, ovvero le ore 08.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1, non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 09.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi

commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

6. E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato.

Art. 36 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 37 - Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito dalle 22.00 alle 6.00 fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata o nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art. 38 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i 15 (quindici) minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.

Art. 39 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.
2. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 40 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore di 4 (quattro) appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permettere una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

Art. 41 - Carovane di nomadi e zingari

1. La sosta di carovane di nomadi e di zingari non è consentita, esclusi i casi di calamità.
2. Alle carovane di nomadi e di zingari è vietato transitare con i loro carri e baracconi per le vie del centro della città. Esse dovranno percorrere le strade periferiche.

Regolamento di Polizia Urbana

3. Le soste potranno essere consentite, negli spazi che saranno di volta in volta predisposti e igienicamente attrezzati dall'Autorità Comunale, quando servano come abitazioni a persone o facciano parte di parchi di divertimento autorizzati.

Art. 42 - Grida e schiamazzi

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi, ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida nell'interno dei locali pubblici.

TITOLO V - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 43 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili, impianti di g.p.l. per uso domestico. Criteri di sicurezza

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. Ai sensi della Circolare numero 78 in data 14/07/1967, div. II, sez. I/Prev., prot. n° 24656/4106, del Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:
 - a) installazione all'esterno del locale nel quale si trova l'apparecchio di utilizzazione;
 - b) protezione della tubazione metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.
4. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso.
5. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore dovrà essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l.
6. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Art. 44 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc., dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

Art. 45 - Detenzione di combustibili in case di abitazione ed altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

4. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.
5. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
6. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
7. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avergiunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas o di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che ne interrompono il flusso.

Art. 46 - Uso di fiamma libera - Accensione di falò

1. È assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) fornire di alcol, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.
2. Su tutto il territorio comunale chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire dispersioni delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
3. Dal 1° novembre al 30 aprile è comunque vietata in tutti i terreni boscati o cespugliati, ed entro i 100 metri da essi, l'accensione di fuochi o l'esecuzione di operazioni che possano creare possibilità di incendio.
4. Nei campi e nei boschi è vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza inferiore ai 100 metri da case, edifici, siepi, piantagioni, mucchi di paglia, di fieno e simili, o da depositi di materiali infiammabili o combustibili.
5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi previsti, devono essere adottate tutte le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l'aiuto di quant'altre persone siano necessarie.
6. È analogamente vietato dare fuoco alle stoppie od accendere comunque fuochi nelle vicinanze di linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie alla difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
7. Chi scopre un incendio è tenuto a darne immediato avviso all'autorità.

8. In caso di incendio nessuno può rifiutarsi di prestare quei servizi e soccorsi di cui fosse richiesto dalle competenti autorità.

Art. 47 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 48 - Strumenti da taglio

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio o di ferri acuminati non opportunamente smontati, o protetti alle estremità con opportuni ripari, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Art. 49 - Trasporto di acque gasate e di seltz

1. I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o simili, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla pubblica incolumità, per il caso di accidentali esplosioni dei recipienti trasportati.

Art. 50 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. In caso di non ottemperanza ad eventuali prescrizioni, dettate dall'Ufficio Tecnico comunale per la manutenzione, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 51 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve, comunque, segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 52 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale suddetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

Regolamento di Polizia Urbana

2. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cintato in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
3. Amministrativa che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

Art. 53 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 54 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi per la notte.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 55 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio Ambiente comunale provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 56 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli o sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento Veterinario e di Igiene è vietato allevare animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10 capi) tipo galline o conigli per uso familiare è permessa, salvo comunicazione agli Uffici comunali competenti e comunque in ogni caso devono essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.
3. E' vietato abbandonare animali domestici.
4. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 57 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' vietata la distribuzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 58 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. E' vietato trasportare cani ed altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. E' fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.

Regolamento di Polizia Urbana

7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. E' vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. E' vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

Art. 59 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui al comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica o privata.
3. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina addebitandone i costi al proprietario.

Art. 60 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriversi all'anagrafe canina sottoponendo gli animali stessi all'effettuazione di regolare tatuaggio;
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 (due) metri.
3. E' fatto assoluto divieto tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4 (quattro), ovvero a metri 3 (tre) qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 3 (tre). Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo, i quali devono essere sempre disponibili.
4. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provocano al verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

Art. 61 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi del servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 62 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici delle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedano, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione del cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

TITOLO VII - CORTEI E MANIFESTAZIONI

Art. 63 - Cortei e manifestazioni

- 1 Fatto salvo quanto già previsto nel regolamento servizi trasporti funebri i cortei dovranno rispettare le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità Comunale, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 64 - Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni, religiose e non, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente coordinati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
2. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:
 - a) modalità di occupazione
 - b) strutture che si intendono utilizzare
 - c) impianti elettrici
 - d) modalità di smaltimento dei rifiuti
 - e) ogni altra eventuale documentazione specifica per la richiesta formulata secondo quanto indicato dagli uffici comunali
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
4. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
5. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
6. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
7. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

TITOLO VIII - ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 65 - Classificazione degli esercizi commerciali

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10/10/1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall'articolo 4 del D. Lgs. 114/98 e confermata dal "Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 luglio 1999, n° 14, per il settore commercio – n° 3 del 21 luglio 2000, articolo 6 pubblicato sul B.U.R.L. 2° supplemento ordinario al n° 30 del 25 luglio 2000", per una più agevole e coordinata lettura, si rimanda, per quanto non riportato, ai testi normativi citati:
 - a) esercizi di vicinato: esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
 - b) medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore i limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq.;
 - c) grandi strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;
 - d) centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Art. 66 - Requisiti per l'esercizio del commercio

1. Il commercio al dettaglio disciplinato dal D. Lgs. 114/98 è articolato, ai sensi dell'articolo 5 comma 1, in due settori: alimentare e non alimentare.
2. Per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98. Per il commercio di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso articolo. La perdita dei requisiti suddetti nel corso di svolgimento dell'attività comporta la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'esercizio di vendita.
3. Ai fini delle necessarie verifiche di accertamento del rispetto del comma precedente, si precisa quanto segue:
 - a) Requisiti morali:
 - nelle imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; nelle società in nome collettivo da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice dai soci accomandatari; nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni, dal legale rappresentante e nelle società estere da chi le rappresenta in Italia;
 - la condanna per i reati indicati all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98, emessa con la annotazione di "non menzione", è ostativa, a tutti gli effetti, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale;
 - l'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale documentato nei modi di legge è equiparabile alla riabilitazione;
 - l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98, è comunque ostativa all'esercizio dell'attività commerciale. Qualora il soggetto interessato che ha patteggiato la pena non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa specie di quelle oggetto del patteggiamento, rispettivamente entro

cinque anni in caso di delitto, o di due anni in caso di contravvenzione, il reato è da considerare estinto, e, pertanto, non è necessario chiedere ed ottenere la riabilitazione. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale, l'effetto estintivo non si produce se la persona, nei cui confronti è stata applicata la pena, pecuniaria o detentiva, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione;

- l'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio viene fatto d'ufficio dal Comune, richiedendo il certificato generale al Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica;
- una persona, già dichiarata fallita, per poter gestire un'attività commerciale, ha necessità di ottenere sempre la riabilitazione civile o la revoca della dichiarazione del fallimento.

b) Requisiti professionali:

- può esercitare l'attività di commercio di generi alimentari: colui o coloro i quali presentano i requisiti professionali previsti dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.

4. Per l'accertamento di questi requisiti si terrà conto delle seguenti indicazioni:

- i due anni di esercizio della pratica commerciale previsti per il riconoscimento del requisito, possono anche essere stati maturati con attività non continuativa, es. attività stagionale, ecc., purché opportunamente documentata. La pratica commerciale può inoltre essere ritenuta valida anche se acquisita presso imprese che esercitano attività stagionale, a condizione che si dimostri che si è operato per periodi di tempo pari complessivamente a 24 mesi o 730 giorni;
- sono da ritenere compresi coloro che hanno svolto un'attività di vendita come conseguenza di un'attività produttiva; possono pertanto essere ricompresi gli industriali, gli artigiani, i produttori agricoli; non sono da ritenere comprese le attività di servizio né l'attività di vendita svolta nell'ambito della attività della somministrazione (art. 5, comma 4, L. 287/91);
- si ritiene che abbiano esercitato in proprio non solo i titolari di ditta individuale, ma anche coloro che sono stati soci legali rappresentanti di una delle società previste dal codice civile. Il regolare esercizio dell'attività verrà accertato acquisendo la visura dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e verificando l'effettivo esercizio dell'attività attraverso la regolare iscrizione all'INPS o all'INAIL;
- fornisce requisito professionale anche la dipendenza qualificata di addetto alla vendita o all'amministrazione presso ditte industriali - artigiane, ecc. Sarà verificato che il medesimo sia "qualificato", secondo quanto prevede il relativo contratto collettivo di lavoro di categoria; non possono considerarsi qualificati gli apprendisti e coloro che hanno maturato l'esperienza professionale con un contratto di formazione - lavoro. L'interessato può autocertificare questi requisiti, ma d'ufficio verrà comunque acquisita fotocopia del libretto di lavoro o di alcune buste paga per gli eventuali controlli;
- costituisce infine requisito la pratica in qualità di familiare coadiutore, acquisita presso le tipologie di imprese prima indicate. Questo tipo di pratica è verificata attraverso l'iscrizione agli appositi elenchi; si considera in possesso del requisito professionale anche l'agente o rappresentante di commercio nel settore alimentare: in questo caso, oltre alle risultanze del Registro delle Imprese, sarà verificata la regolare iscrizione del medesimo al Ruolo Agenti presso la C.C.I.A.A.

5. Non sono ritenuti idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti, i titoli di studio

Art. 67 - Pubblicità dei prezzi

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati dall'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 114/98, deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, per altro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.

Art. 68 - Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
2. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menù", dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffali murali e simili. Non sono tali eventuali piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande, dopo l'uso.

Art. 69 - Ispezioni

1. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali per effettuare i necessari controlli.
2. Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

Art. 70 - Sanzioni e revocche

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni convenute nel presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa determinata dall'Amministrazione Comunale.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva, si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del D. Lgs. 114/98. Organo competente a comunicare la sospensione dell'attività di vendita è il responsabile del procedimento. La recidiva si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 71 - Sospensioni, revoca e chiusura di attività commerciali

1. Le autorizzazioni e le concessioni per l'esercizio di attività commerciale, in sede fissa, sono sospese con le modalità di legge, qualora sussistano casi di particolare gravità o recidiva secondo quanto disposto dall'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.

Regolamento di Polizia Urbana

2. Le autorizzazioni e le concessioni per l'esercizio di attività commerciale, in sede fissa, sono revocate qualora non siano rispettati i disposti di cui all'art. 22 comma 4 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i..
3. La chiusura degli esercizi di vicinato è ordinata dal Sindaco, nei casi previsti dall'art. 22 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.
4. La chiusura di attività commerciali abusive avviene, mediante apposita ordinanza sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 22 comma 6 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.
5. Sono fatte salve le eventuali specifiche sanzioni riferite alle violazioni di legge o regolamentari.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 - Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 73, dopo la sua regolare pubblicazione, il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Art. 73 - Disposizioni transitorie

1. L'affissione dei dati inerenti l'amministrazione degli stabili di cui all'articolo 40 deve avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

2. Le richieste di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono disciplinate dal Regolamento TOSAP, in quanto applicabile, e dalle delibere di Giunta e determine dirigenziali vigenti.

Art. 74 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di aver efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 50 del 29/10/1993 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.